



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2020/62/0121 del 12/06/2020

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DELLE VIE: DELLA BISCIA, CARLO MATTEUCCI, PITAGORA, GIUSEPPE TOALDO ED ALBERTO CAMPOLONGO.
ULTERIORE PROROGA DELL'ORDINANZA N. 2020/46/0005 DEL 7/01/2020.

IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- l'azienda AcegasApsAmga S.p.A., con sede legale a Trieste in via Del Teatro, 5, nell'ambito del programma di adeguamento sfiori della rete mista, ai sensi del Piano di Tutela della Acque della Regione Veneto D.C.R.:V B. 107 del 5/11/2009 – Comune di Padova – 3° stralcio, 1° e 2° lotto, sta provvedendo alla sostituzione delle condotte e dei relativi allacciamenti delle utenze in un tratto delle vie: Della Biscia, Carlo Matteucci, Pitagora, Giuseppe Toaldo ed Alberto Campolongo;
- l'esecuzione di tali lavori e la presenza del cantiere nelle relative carreggiate, di limitate dimensioni trasversali, è incompatibile con una circolazione stradale regolare e sicura;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 2020/46/0005 del 7/01/2020 che prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare, per tratte successive funzionali all'andamento dei lavori e con l'impiego di movieri a monte ed a valle delle singole interruzioni per favorire la circolazione, dal 7/01/2020 al 28/02/2020 e successivamente prorogata fino al 30/06/2020, dei seguenti tratti stradali:

- a) via Della Biscia, tratto compreso tra il numero civico 109 e via C. Matteucci;
- b) via Carlo Matteucci, tratto compreso tra via Euclide e via Della Biscia;
- c) via Pitagora, tratto compreso tra il numero civico 16 e via C. Matteucci;
- d) via Giuseppe Toaldo, tratto compreso tra il numero civico 35 e via Della Biscia;
- e) via Alberto Campolongo, tratto compreso tra via Della Biscia e via G.C. Scaligero;

VISTA la richiesta della sopraccitata azienda, pervenuta in data 10/06/2020 con prot. n. 223457, per l'adozione del presente provvedimento

SENTITO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Squadra Mobilità e Traffico in data 11/06/2020;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la proroga dell'ordinanza n. 2020/46/0005 del 07/01/2020 fino a lunedì 31/08/2020, alle medesime condizioni del provvedimento originario;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. all'azienda AcegasApsAmga S.p.A., di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo a propria cura e spese, nonché con

l'installazione, e la successiva rimozione al termine dei lavori, della segnaletica temporanea di preavviso e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e del D.M. 10/07/2002.

La presente ordinanza non ha effetto per il transito veicolare e pedonale dei residenti e l'accesso alle proprietà private.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

12/06/2020

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa